

BANDO

CENTRI ESTIVI DIURNI

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI

A TITOLO DI RIMBORSO SPESE

PER LA PARTECIPAZIONE

A CENTRI ESTIVI DIURNI IN ITALIA

RISERVATI A MINORI DI ETÀ COMPRESA

TRA I 3 E I 14 ANNI

in favore di figli o orfani ed equiparati:

- dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
- dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici

Anno 2024

Indice

Art. 1	Soggetti del concorso
Art. 2	Oggetto e finalità del concorso
Art. 3	Requisiti di ammissione al concorso
Art. 4	Credenziali di accesso dell'utente richiedente
Art. 5	Attestazione ISEE
Art. 6	Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio
	telematico
Art. 7	Graduatoria degli ammessi con riserva - Pubblicazione
Art. 8	Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione della
	graduatoria degli ammessi con riserva
Art. 9	Pubblicazione assegnatari definitivi
Art. 10	Importo del contributo e modalità di erogazione
Art. 11	Modalità di trasmissione della documentazione
Art. 12	Accertamenti e sanzioni
Art. 13	Ricorsi
Art. 14	Responsabile del procedimento
Δrt 15	Note informative



Articolo 1 – Soggetti del concorso

- 1. All'interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.
- 2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) il dipendente e il pensionato della Pubblica Amministrazione iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
 - b) il pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici ivi compresi i titolari di pensione indiretta o di reversibilità.
- 3. Il beneficiario è il giovane destinatario della prestazione, come individuata all'art. 2, figlio o orfano del titolare del diritto e/o del genitore non titolare del diritto e suoi equiparati ai sensi dei successivi commi 4 e 5.
- 4. Sono equiparati ai figli, i giovani affidati per un periodo non inferiore ad un anno a seguito di sentenza del tribunale dei minori e i giovani in affidamento preadottivo a seguito di sentenza del tribunale dei minori.
- 5. Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.
- 6. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
 - b) il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di "genitore superstite" e il coniuge del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
 - l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare del diritto, in caso di decesso di quest'ultimo o in caso di titolare del diritto decaduto dalla responsabilità genitoriale;
 - d) il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto e/o del genitore non titolare del diritto.



Articolo 2 – Oggetto e finalità del concorso

1. Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni la possibilità di fruire di centri estivi in Italia, durante la stagione estiva 2024 (nei mesi di giugno, luglio, agosto, e fino al 7 settembre 2024). L'Inps, in particolare, riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo sostenuto per la partecipazione ad un centro estivo diurno in Italia, nelle mensilità indicate, della durata da un minimo di una settimana (cinque giorni) ad un massimo di quattro settimane (20 giorni) anche non consecutive, organizzato da un unico fornitore - che abbia le prescritte autorizzazioni di legge allo svolgimento delle attività - scelto dal richiedente la prestazione, che comprenda almeno le spese connesse alle attività ludicoricreative-sportive previste, eventuali spese di vitto (merende e pranzo), eventuali gite, e quant'altro previsto nel programma del centro estivo medesimo, nonché le previste coperture assicurative. Non sono ammesse frazioni di settimana per il raggiungimento del numero minimo o massimo di giorni da fruire. Non sono ammessi, inoltre, centri estivi che prevedano anche il pernottamento. Il soggiorno deve essere finalizzato alla gestione costruttiva del tempo libero dei giovani ospiti in costanza dell'interruzione estiva delle attività scolastiche.

Il centro estivo diurno deve svolgersi presso una sede logistica:

- conforme alle disposizioni normative Covid-19 eventualmente in vigore al momento del soggiorno e riferite alla gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti;
- conforme alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti;
- adeguata in termini di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche;
- dotata di locali al coperto dove organizzare l'accoglienza degli ospiti e conservarne gli eventuali effetti personali;
- dotata di locali al coperto dove poter svolgere attività ludico-ricreative in caso di maltempo;



- dotata di locale idoneo alla distribuzione e al consumo di pasti, laddove previsti, e di servizi igienici adeguati, attrezzati e accessibili;
- dotata di spazi adeguati dove svolgere le attività esterne previste dal programma ludico-ricreativo-sportivo:
- dotata di presidio di pronto soccorso.
- La struttura organizzativa nel caso in cui il centro estivo consenta l'accesso ai disabili – dovrà comprendere personale direttivo, educativo, ausiliario e addetto alla gestione dei giovani disabili in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di tali funzioni.
- L'Inps riconosce n. 3.000 contributi di importo massimo settimanale pari ad €
 100,00, calcolati sulla base dei criteri indicati all'art. 10, commi 1 e 2, per un massimo di quattro settimane, anche non consecutive.

Articolo 3 – Requisiti di ammissione al concorso

- 1. Possono partecipare al concorso minori di cui all'art. 1, comma 3, che abbiano una età compresa tra i 3 e i 14 anni compiuti alla data del 30 giugno 2024.
- Il contributo per i centri estivi è incompatibile con le prestazioni dei Bandi Estate INPSieme in Italia 2024 ed Estate INPSieme all'estero 2024 e con contributi per il medesimo servizio eventualmente erogati da altri enti o amministrazioni.

Articolo 4 – Credenziali di accesso dell'utente richiedente

- Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione di seguito specificato:
 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
 - Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS).



2. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "Assistenza" del sito www.inps.it (nella stringa in alto).

Articolo 5 – Attestazione ISEE

- 1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinario o ISEE minorenni, laddove ne ricorrano le condizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS o dagli Enti Convenzionati (CAF, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
- L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è funzionale alla determinazione della posizione in graduatoria e la quantificazione del contributo.
- L'utente deve, quindi, richiedere la certificazione ISEE 2024. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2024, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.
- 4. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, verrà presa in considerazione la classe di indicatore ISEE massima indicata nelle tabelle di riferimento.
- 5. L'utente dovrà pertanto verificare a sua cura l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette dalla sede competente su istanza del richiedente la prestazione entro e non oltre 7 giorni dalla data di scadenza del bando (entro il 3 luglio 2024). Il sistema, inoltre, non acquisirà valori ISEE elaborati sulla base di una valida dichiarazione sostitutiva unica presentata entro la data di scadenza del bando, con data di protocollazione successiva a quella di inoltro della domanda di partecipazione al concorso.



- L'Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte del cittadino o degli Enti convenzionati.
- 7. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del sito www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la parola "ISEE" e selezionando tra i risultati l'opzione "Come acquisire la DSU precompilata e richiedere l'ISEE".

Articolo 6 – Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

- 1. La domanda di partecipazione al presente concorso deve essere presentata dal titolare esclusivamente online, pena l'irricevibilità della stessa.
- 2. Per presentare domanda bisogna entrare nella propria area riservata del sito www.inps.it e, cercando il servizio "Prestazioni welfare", accedere al "Portale prestazioni welfare". Successivamente è necessario cliccare su "Gestione domanda" ed in seguito su "Presentazione domanda" cliccare "utilizza il servizio". Infine, cliccare su "Vai alla prestazione" in corrispondenza di "Centri Estivi". Il servizio è accessibile anche digitando nel motore di ricerca le parole "Centri estivi", selezionando la voce "Centri estivi: contributi per minori fino a 14 anni" e cliccando su "Utilizza il servizio". Al fine di ricevere le comunicazioni è necessario autorizzare l'INPS all'uso dei contatti nell'area MyINPS. L'Istituto non risponde di dispersioni di comunicazioni derivanti dal mancato presidio della sezione dedicata al bando presente in area riservata e delle decadenze conseguenti la mancata conoscenza delle informazioni ivi pervenute.
- 3. Dopo l'invio la domanda è visualizzabile nella sezione "Le mie domande", all'interno dell'area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti, che la stessa non sia rimasta nello stato di "bozza", ma che sia effettivamente avvenuta trasmissione della domanda medesima con il rilascio del numero di protocollo. Per accedere al dettaglio della domanda e verificarne i dati, l'utente dovrà attendere che la stessa venga istruita.



- 4. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà soltanto l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.
- 5. Il richiedente dovrà, inoltre, accedere entro e non oltre 7 giorni dalla scadenza del bando (entro il 3 luglio 2024) alla propria Area riservata, per verificare l'esito istruttorio della domanda, nonché la correttezza dei dati acquisiti dalla procedura e potrà presentare esclusivamente riesame telematico utilizzando la funzione "Modifica dati per riesame", sia in caso di pratica respinta che in caso di pratica in attesa di graduatoria, qualora rilevi informazioni diverse da quelle in suo possesso, riferite a diritto del titolare, status di orfano, disabilità ed ISEE.
- 6. In caso di particolari difficoltà nella presentazione della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dell'Istituto e non riconducibili a problematiche relative all'ottenimento dello SPID, CIE, CNS o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al servizio di Contact Center Integrato INPS, raggiungibile al numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 (a pagamento) da telefono cellulare, secondo le indicazioni presenti sul sito istituzionale. Anche in tal caso occorre essere in possesso di uno SPID, CIE, CNS.
- 7. La domanda deve essere trasmessa dal beneficiario a decorrere dalle ore 12.00 del 6 giugno 2024 e non oltre le ore 12.00 del giorno 26 giugno 2024.

Articolo 7 – Graduatoria degli ammessi con riserva – Pubblicazione

- L'Istituto, entro il 30 luglio 2024, pubblicherà sul sito istituzionale <u>www.inps.it</u>, nella specifica sezione riservata al concorso, la graduatoria degli ammessi con riserva.
- 2. La graduatoria è redatta attraverso procedura informatizzata, nel rispetto dei seguenti criteri:



- a. priorità assoluta agli orfani o equiparati agli orfani non assegnatari di beneficio Centri Estivi diurni nel 2022 e 2023;
- a seguire, priorità agli orfani o equiparati agli orfani assegnatari di beneficio Centri Estivi diurni nel 2022 e 2023;
- c. a seguire, nei limiti di 500 posti, priorità ai candidati non assegnatari di beneficio Centri Estivi diurni nel 2022 e 2023, in possesso delle disabilità di cui alla seguente tabella:

GRADO DI DISABILITÀ	MEDIA	GRAVE	GRAVISSIMA
INVALIDI CIVILI MINORI DI ETÀ	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnament o (L. 508/88, art. 1)
CIECHI CIVILI	Art 4, L.138/2001	Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 – L. 138/2001)	Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 – L. 138/2001)
SORDI	Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	Sordi pre- linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	
HANDICAP		Art 3, comma 3, L. 104/92	



- d. a seguire, sempre nei limiti della riserva di 500 posti sopra indicata, priorità ai candidati assegnatari di beneficio Centri Estivi diurni nel 2022 e 2023, in possesso delle disabilità di cui alla tabella sopra riportata;
- e. a seguire i candidati non appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b),
 c) e d) non assegnatari di beneficio Centri Estivi diurni nel 2022 e 2023;
- f. a seguire i candidati non appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b),c) e d) assegnatari di beneficio Centri Estivi diurni nel 2022 e 2023.

Nel rispetto dell'ordine di priorità sopra elencato, i potenziali beneficiari verranno graduati sulla base dei seguenti criteri:

- per ordine crescente di ISEE
- in caso di parità di ISEE, per ordine crescente di età
- per ordine crescente di età in assenza di una DSU valida alla data di inoltro della domanda

Le persone con le disabilità di cui alla precedente tabella, che non rientrano nella riserva di posti, saranno collocate in graduatoria con gli altri concorrenti di cui alle lettere e) ed f), senza beneficiare di alcuna ulteriore riserva o priorità.

- 3. L'ammissione con riserva sarà visualizzabile nella sezione "comunicazioni" dell'Area riservata.
- 4. Nella comunicazione a cura dell'Istituto, di cui al comma precedente, saranno indicati gli adempimenti successivi a cura del richiedente la prestazione, nonché l'importo del contributo erogabile, determinato ai sensi dell'art. 10, oltre alle modalità e condizioni di erogazione del contributo stesso, conformi a quanto previsto nel presente bando di concorso.

Articolo 8 – Adempimenti a cura del richiedente successivi alla pubblicazione della graduatoria degli ammessi con riserva

 Entro il 15 ottobre 2024, il richiedente la prestazione in favore del partecipante al centro estivo ammesso con riserva al beneficio, ai sensi della graduatoria di cui all'articolo 7, dovrà accedere in procedura ed effettuare i seguenti adempimenti:



- a) compilare la sezione denominata "Centro Estivo", nella quale andranno riportati i dati del soggetto organizzatore e delle singole settimane di frequenza con relativo costo retta;
- b) caricare in procedura, sotto la classificazione denominata "iscrizione", copia di documento, datato e firmato dal fornitore e dal richiedente la prestazione, attestante l'iscrizione ad un centro estivo avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1, completo di dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2;
- c) caricare in procedura, sotto la classificazione denominata "fattura" copia della fattura intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente al 100% del costo del centro estivo diurno della durata da un minimo di una settimana (cinque giorni) ad un massimo di quattro settimane (20 giorni). Dovrà essere indicato sia l'importo totale del costo complessivamente sostenuto sia quello riferito a ciascuna settimana oggetto di fatturazione. Qualora il soggetto organizzatore non sia tenuto secondo la legge ad emettere fattura, dovrà essere prodotto un documento equipollente che certifichi la vendita o la prestazione del servizio in favore del richiedente, nel quale dovranno essere indicati:
 - data di emissione;
 - generalità del fornitore, complete di Partita IVA;
 - cognome e nome del richiedente la prestazione;
 - cognome e nome del beneficiario partecipante al centro estivo diurno;
 - durata del soggiorno presso il centro estivo diurno;
 - descrizione dei servizi offerti;
 - costo del soggiorno riferito al beneficiario;
 - numero di eventuali assistenti in caso di beneficiario disabile;
 - costo del soggiorno per ciascun assistente del beneficiario disabile;
 - costo totale del soggiorno e costo per ciascuna settimana oggetto di fatturazione;
 - imposte eventualmente applicabili;
- d) indicare in procedura il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata, senza limiti di importo, abilitata alla



ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente la prestazione ove l'Istituto effettuerà il versamento del contributo che non potrà essere erogato su IBAN riferiti a persone diverse dal richiedente/titolare (es.: coniuge o beneficiario stesso). Non sono validi IBAN di libretti postali.

- 2. Completate le operazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) utilizzare il tasto funzione "Invio dati ad INPS", per consentire alla pratica di transitare nello stato che consenta la verifica della documentazione.
- In caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) e d)
 nonché dei termini di cui ai commi precedenti, il beneficiario ammesso con
 riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal
 concorso.

Articolo 9 – Pubblicazione assegnatari definitivi

 Ai fini del rispetto delle norme sulla trasparenza, l'Istituto procederà a pubblicare l'elenco degli assegnatari definitivi dei benefici di cui al presente Bando sul sito istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso entro il 31 dicembre 2024.

Articolo 10 – Importo del contributo e modalità di erogazione

- 1. Il contributo riconosciuto è calcolato rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dal richiedente. Qualora il richiedente abbia ottenuto un rimborso dovrà dichiarare in procedura la spesa effettivamente a suo carico.
- 2. Fermi restando gli importi massimi concedibili indicati all'art. 2, comma 4, il valore del contributo erogabile in favore del beneficiario è determinato in misura percentuale sull'importo più basso tra il contributo massimo erogabile (pari a € 100,00 a settimana) e il costo settimanale del centro estivo, a carico del richiedente, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza, come di seguito indicato:



Valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza	Percentuale di riconoscimento rispetto al valore massimo erogabile	
fino a 8.000,00 euro	100%	
da 8.000,01 a 24.000,00 euro	95%	
da 24.000,01 a 32.000,00 euro	90%	
da 32.000,01 a 56.000,00 euro	85%	
oltre 56.000,00 euro (o in caso di		
mancata rilevazione di valida DSU alla	80%	
data di inoltro della domanda di		
partecipazione al concorso)		

- 3. Il valore del contributo sarà calcolato in percentuale, come sopra indicato, sul costo settimanale del centro estivo come indicato nell'accordo/contratto di cui all'art. 8, comma 1 a carico del richiedente, ovvero sull'importo massimo erogabile se il costo del centro estivo è superiore a quest'ultimo.
- 4. Per i giovani con disabilità, grave o gravissima, in base alla tabella di cui all'art. 7, comma 2, il contributo verrà maggiorato di un ulteriore 50% a supporto di spese di assistenza dedicata durante il soggiorno presso il centro estivo diurno, qualora sia correttamente selezionata nella pratica la casella relativa alla maggiorazione, presente nella sezione dei dati del centro estivo. In tale ipotesi, la fattura a saldo dovrà indicare, distinti per singola settimana, i costi comprensivi anche delle spese di assistenza che dovranno essere riportati nella menzionata sezione dei dati del centro estivo denominata "Importo retta settimanale".
- 5. I giorni fruiti presso il centro estivo diurno in periodo diverso da quello indicato nell'art. 1 comma 1 non saranno presi in considerazione ai fini del riconoscimento del contributo.
- L'Istituto provvederà al pagamento degli importi dovuti entro il 31 dicembre
 2024.



Articolo 11 – Modalità di trasmissione della documentazione

 Tutta la documentazione, di cui al presente Bando dovrà essere acquisita nell'apposita procedura informatica.

Articolo 12 – Accertamenti e sanzioni

- 1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
- 2. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
- 3. Nei casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e all'attivazione delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite.
- 4. I beneficiari del Bando che non provvedano alla restituzione delle somme percepite, saranno inoltre esclusi dai Bandi di concorso Centri Estivi diurni ed Estate INPSieme 2025 e 2026.

Articolo 13 – Ricorsi

- 1. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati alla Sede INPS territorialmente competente, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato.
- Per eventuali controversie giudiziarie in tema di graduatoria, il Foro competente è quello di Roma, mentre per le altre controversie è quello della Direzione Regionale / Direzione Metropolitana di Coordinamento competente per territorio.



Articolo 14 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della Sede INPS territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario.

Articolo 15 - Note informative

- 1. Sul portale istituzionale <u>www.inps.it</u>, accedendo nella propria area riservata, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso.
- 2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 5 giugno 2024

f.to in originale

Il Direttore centrale

Stefano Ugo Quaranta

